

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 877-952-B

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica nella seduta antimeridiana del 14 febbraio 1990 in un testo risultante dall'unificazione

(V. Stampato Camera n. 4609)

del disegno di legge d'iniziativa dei senatori BERNARDI, LIBERTINI, PICANO, VISCA, MARIOTTI, COLETTA, PAGANI, ULIANICH, VISIBELLI e POLLICE

(V. Stampato n. 877)

e del disegno di legge

presentato dal Ministro dei Trasporti

(MANNINO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(COLOMBO)

(V. Stampato n. 952)

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 febbraio 1991

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 febbraio 1991*

**Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione
economica nel trasporto (CIPET)**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. In attesa della legge di riforma dei Ministeri e nel quadro delle previsioni di riordino di cui all'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET).

2. Il CIPET è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3. Fanno parte del CIPET, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del bilancio e della programmazione economica, i Ministri dei trasporti, dei lavori pubblici e della marina mercantile. Possono partecipare alle sedute del CIPET anche i Ministri del tesoro, dell'ambiente, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per i problemi delle aree urbane.

4. Su invito del Presidente possono altresì partecipare ai lavori del CIPET altri Ministri interessati agli argomenti oggetto delle sedute. Possono essere chiamati ad intervenire per l'esame di argomenti di rispettivo interesse, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Alle sedute del CIPET assistono il Segretario generale della programmazione economica ed il coordinatore del Segretariato del CIPET di cui all'articolo 3, comma 3. Il servizio di segreteria amministrativa per le sedute del CIPET è assicurato dalla Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Fanno parte del CIPET, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del bilancio e della programmazione economica, i Ministri dei trasporti, dei lavori pubblici, della marina mercantile, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane.

4. Su invito del Presidente possono altresì partecipare ai lavori del CIPET altri Ministri interessati agli argomenti oggetto delle sedute. Devono essere chiamati ad intervenire per l'esame di argomenti di rispettivo interesse, senza diritto di voto, i presidenti delle regioni e i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Alle sedute del CIPET assistono il Segretario generale della programmazione economica ed il coordinatore del Segretariato del CIPET di cui all'articolo 3, comma 2. Il servizio di segreteria amministrativa per le sedute del CIPET è assicurato dalla Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

6. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, l'attività del CIPET è disciplinata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in via transitoria, secondo le norme vigenti per gli altri Comitati interministeriali operanti nell'ambito del CIPE.

Art. 2.

1. Il CIPET è organo di informazione, di programmazione e di coordinamento per la gestione delle politiche e delle attività nel settore del trasporto. Fatte salve le competenze del Consiglio dei ministri e del CIPE in ordine agli indirizzi della politica economica generale, il CIPET:

a) emana direttive: per il raccordo della programmazione nel settore del trasporto con la programmazione economica generale; per il coordinamento e la semplificazione delle procedure riguardanti le attività di trasporto inerenti a settori omogenei di competenza anche facenti capo a più Ministeri interessati; per la semplificazione delle procedure per l'attuazione del Piano generale dei trasporti e per la definizione degli schemi di convenzione connessi ai progetti integrati, nel rispetto delle autonomie delle regioni e degli enti locali;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

6. *Identico.*

Art. 2.

1. Il CIPET, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge al Consiglio dei ministri e al CIPE in ordine agli indirizzi della politica economica generale, esercita funzioni di informazione, programmazione e coordinamento delle diverse attività nel settore del trasporto nelle sue diverse componenti e modalità, ivi compresa la viabilità. A tal fine:

a) emana direttive per coordinare la programmazione nel settore del trasporto con la programmazione economica generale;

b) emana direttive per coordinare e semplificare le procedure e l'azione delle amministrazioni ed enti pubblici nel settore del trasporto e per garantire l'attuazione del Piano generale dei trasporti;

c) emana direttive per definire gli schemi di convenzione relativi ai progetti integrati nel settore del trasporto, nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali;

d) preliminarmente all'approvazione del Consiglio dei ministri, esamina, previa istruttoria del Segretariato di cui all'articolo 3, gli schemi dei disegni di legge in

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

b) emana direttive per l'adeguamento al Piano generale dei trasporti dei piani e programmi in corso di realizzazione o adottati da parte delle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché delle società o enti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica che prevedono interventi comunque incidenti nel settore del trasporto. A tal fine le amministrazioni, società ed enti sono tenuti a trasmettere al Segretariato del CIPET detti piani e le informazioni richieste o comunque ritenute utili per il loro esame;

c) emana direttive per l'articolazione del Piano generale dei trasporti in obiettivi specifici riguardanti i corridoi plurimodali, i sistemi strutturali ed organizzativi concernenti la rete di trasporti, gli interventi da adottare nei tessuti urbani e metropolitani, i criteri per la realizzazione di progetti integrati che prevedono intese con le regioni e gli enti locali. Sulla base di tali direttive le amministrazioni, società ed enti di cui alla lettera b) formulano i piani attuativi specifici che devono essere comunicati al Segretariato del CIPET; le stesse amministrazioni, società ed enti devono inviare al Segretariato del CIPET relazioni annuali sullo stato di avanzamento di detti piani. Il CIPET valuta la conformità dei piani stessi agli obiettivi del Piano generale dei trasporti ed alle direttive emanate;

d) esprime parere obbligatorio sulla conformità agli obiettivi del Piano generale dei trasporti di programmi generali e progetti di massima per interventi adottati nel settore da amministrazioni statali, regioni ed enti locali. A tal fine, i progetti e

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

materia di trasporto predisposti da singoli Ministri ed esprime parere obbligatorio sulla loro conformità agli obiettivi del Piano generale dei trasporti;

e) emana direttive per l'adeguamento e il coordinamento, con il Piano generale dei trasporti, dei piani e programmi, anche già adottati o in corso di realizzazione, di amministrazioni statali, regionali e locali, nonché di enti pubblici e di società, che prevedano interventi comunque incidenti sul settore del trasporto. A tal fine le amministrazioni, enti e società di cui sopra trasmettono al Segretariato del CIPET i piani e programmi già adottati o in corso di realizzazione e quelli in fase di elaborazione, nonché tutte le informazioni richieste o comunque ritenute utili. Entro novanta giorni dall'emanazione della direttiva, le amministrazioni, enti e società di cui sopra adeguano i piani e programmi formulando, ove necessario, piani attuativi specifici, e li trasmettono al Segretariato del CIPET;

Soppressa.

Soppressa (cfr. lettere h) e m)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

programmi sono trasmessi al CIPET, che si esprime entro sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole;

e) emana direttive, sentito il Segretario generale della programmazione economica, per l'armonizzazione dei criteri di analisi ed elaborazione dei dati statistici in relazione alla predisposizione del Conto nazionale dei trasporti;

f) emana direttive concernenti nuove iniziative legislative e regolamentari in ordine all'adeguamento della politica tariffaria e della disciplina in materia di contributi a soggetti pubblici e privati che operano nel settore del trasporto agli obiettivi del Piano generale dei trasporti;

g) emana direttive per l'elaborazione e l'adeguamento dei piani regionali dei trasporti al Piano generale dei trasporti. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni che non vi hanno ancora provveduto approvano i piani regionali dei trasporti; i piani stessi devono essere adeguati entro novanta giorni dalla data di emanazione della direttiva. A tal fine le regioni sono tenute ad inviare al Segretario, entro sessanta giorni dalla richiesta, i piani adottati; il CIPET può altresì richiedere relazioni sullo stato dei lavori per la redazione dei piani;

(cfr. anche lettera d)

h) provvede con cadenza triennale, sentite le regioni, all'aggiornamento del Piano generale dei trasporti che dovrà indicare per il triennio di riferimento l'ammontare di risorse pubbliche da destinare al finanziamento di interventi nel settore del trasporto rispettivamente di parte corrente e di parte capitale; è conseguentemente abrogato il secondo comma dell'articolo 4 della legge 15 giugno 1984, n. 245;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

f) *identica*;

g) *identica*;

h) emana direttive per l'elaborazione e l'adeguamento dei piani regionali dei trasporti al Piano generale dei trasporti. A tal fine, le regioni trasmettono al Segretariato del CIPET i piani regionali dei trasporti già approvati o in corso di elaborazione, nonché tutte le informazioni richieste o comunque ritenute utili. Le regioni adeguano i piani regionali dei trasporti entro novanta giorni dall'emanazione della direttiva e li trasmettono al Segretariato del CIPET. Il CIPET valuta la conformità dei piani regionali dei trasporti agli obiettivi del Piano generale dei trasporti e alle direttive emanate, esprimendo, entro novanta giorni dalla comunicazione del piano regionale, il proprio parere. Decorso inutilmente tale termine, si intende espresso parere favorevole;

i) *identica*;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

i) esercita, su delega del Consiglio dei ministri e con riferimento ad esigenze di carattere unitario attinenti alla programmazione economica nel trasporto, nonché ad impegni derivanti da obblighi internazionali e comunitari, le funzioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente agli interventi di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano generale dei trasporti;

(cfr. lettera d) del comma 1 e comma 4).

l) formula proposte circa l'attività di ricerche e studi dell'Istituto superiore dei trasporti - ISTRAS.p.a.

2. In fase di predisposizione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio il CIPET emana altresì direttive ai Ministeri e alle aziende autonome con particolare riferimento alla determinazione delle voci concernenti interventi nel settore del trasporto.

3. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge gli stanziamenti per nuove iniziative legislative per investimenti

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

l) identica;

m) valuta la conformità dei piani e programmi generali, che prevedono interventi comunque incidenti sul settore del trasporto, anche già adottati o in corso di realizzazione, di amministrazioni statali e regionali nonché di enti pubblici e società, agli obiettivi del Piano generale dei trasporti ed alle direttive emanate ai sensi della lettera e). A tal fine, i piani e programmi generali sono trasmessi al CIPET, che si esprime entro novanta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, si intende espresso parere favorevole. Il parere contrario del CIPET determina la sospensione dell'efficacia del piano o programma generale, che si trasmette a tutti gli strumenti e provvedimenti attuativi. Le opere previste dal piano o programma generale su cui il CIPET ha espresso parere contrario non possono usufruire di finanziamenti pubblici;

n) formula proposte circa l'attività di ricerche e studi dell'Istituto superiore dei trasporti - ISTRAS.p.a. e di altri istituti con specifica specializzazione nel settore del trasporto.

2. Identico.

3. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per nuove iniziative legislative per investimenti

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

nel comparto del trasporto e della viabilità vengono iscritti in un unico accantonamento del fondo speciale di conto capitale allegato al disegno di legge finanziaria. Con riguardo a tale accantonamento il CIPET approva un documento, contenente lo schema di utilizzo, da allegare alla relazione previsionale e programmatica.

4. I piani attuativi di cui alla lettera *c*) del comma 1 ritenuti dal CIPET non conformi agli obiettivi del Piano generale dei trasporti e alle direttive dal CIPET stesso emanate, nonché i programmi generali e i progetti di massima sui quali il CIPET ha espresso parere contrario ai sensi della lettera *d*) del comma 1 non possono essere finanziati a carico dei bilanci di amministrazioni pubbliche.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

nei settori del trasporto e della viabilità vengono iscritti in un unico accantonamento del fondo speciale di conto capitale allegato al disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Con riguardo a tale accantonamento il CIPET approva un documento, contenente lo schema di utilizzo, oltre che dei detti stanziamenti, anche di quelli compresi in leggi già operanti, ad eccezione dei piani già formalmente approvati e finanziati alla data di entrata in vigore della presente legge. Lo schema di utilizzo destina una percentuale non inferiore all'1 per cento dell'importo dell'accantonamento ad iniziative di ricerca di base e tecnologica, da attuarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo le previsioni del Piano generale dei trasporti. Lo schema viene allegato alla relazione previsionale e programmatica.

(cfr. lettera *m*), ultimo periodo).

4. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, allo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è allegata una tabella riassuntiva di tutti gli stanziamenti dei titoli I e II degli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato destinati ai settori del trasporto e della viabilità, indicando distintamente, per ciascuno dei settori, in quale stato di previsione della spesa e in quale capitolo di spesa siano iscritti gli stanziamenti medesimi.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3.

1. È istituito, presso il Ministero dei trasporti, il Segretariato del CIPET con compiti di istruttoria tecnica e di assistenza al comitato nelle funzioni allo stesso attribuite dalla presente legge.

2. Il Segretariato cura inoltre, in collaborazione con gli organi della programmazione economica generale, lo studio e le proposte di modifica delle procedure gestionali, nonché le valutazioni sul rapporto tra costi e benefici e sulla fattibilità dei progetti previsti dal Piano generale dei trasporti. Il Segretariato provvede inoltre alla conservazione, analisi ed elaborazione dei dati e delle informazioni tecniche ed amministrative concernenti il Piano generale dei trasporti. Il Segretariato per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale, attraverso apposita convenzione, dell'Istituto superiore dei trasporti - ISTRAS.p.a. nonché, ove lo reputi opportuno, con singoli affidamenti, di istituti universitari specializzati nei diversi comparti del settore del trasporto. Il Segretariato esercita i propri compiti di istruttoria tecnica in raccordo con gli uffici dei Ministeri interessati ai singoli argomenti, il cui eventuale parere è comunque tenuto a trasmettere al CIPET.

3. Al Segretariato è preposto un coordinatore nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, previo conforme parere del CIPET. Il coordinatore cessa dall'incarico per scadenza del termine fissato nell'atto di nomina. L'incarico può essere revocato con le procedure previste per il suo conferimento dal presente comma.

4. Il personale addetto al Segretariato è composto da dipendenti statali e di enti o società operanti nel settore del trasporto, comandati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in numero determinato, nel limite complessivo di trenta unità,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

1. È istituito, presso il Ministero dei trasporti, il Segretariato del CIPET.

Soppresso (cfr. articolo 4).

2. Al Segretariato è preposto un coordinatore nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, previo parere conforme del CIPET. La durata dell'incarico è stabilita nell'atto di nomina. L'incarico può essere revocato con la medesima procedura prevista per la nomina.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti il Segretariato si avvale di personale comandato da amministrazioni statali, distaccato da enti pubblici o proveniente da società operanti nel settore del trasporto, ad esso assegnato, entro il limite complessi-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIPET. Il personale addetto al Segretariato può percepire, oltre al trattamento economico a carico dell'amministrazione, ente o società di provenienza, indennità o gettoni determinati nell'ambito delle leggi o decreti vigenti per i dipendenti dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CIPET.

5. Su proposta del CIPET, e nel rispetto del limite numerico complessivo indicato nel comma 4, possono essere chiamati a svolgere funzioni dirigenziali nell'ambito del Segretariato dirigenti statali, in posizione di comando per un periodo massimo di cinque anni, con la procedura di cui all'articolo 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o esperti assunti con contratto quinquennale di diritto privato.

6. L'articolazione degli uffici del Segretariato viene determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme parere del CIPET.

(cfr. articolo 3, comma 2, primo e secondo periodo).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

vo di cinquanta unità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIPET. Il personale addetto al Segretariato può percepire, oltre al trattamento economico a carico dell'amministrazione, ente o società di provenienza, indennità o gettoni determinati, nell'ambito delle leggi o decreti vigenti per i dipendenti dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CIPET.

4. Su proposta del CIPET possono essere chiamati a svolgere funzioni dirigenziali nell'ambito del Segretariato, nel rispetto del limite numerico complessivo di personale indicato dal comma 3, dirigenti statali collocati fuori ruolo per un periodo massimo di cinque anni, con la procedura di cui all'articolo 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero esperti assunti con contratto quinquennale di diritto privato.

5. L'articolazione degli uffici del Segretariato è determinata, su conforme parere del CIPET, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A decorrere dalla data di pubblicazione di tale decreto cessano le funzioni della segreteria tecnica istituita presso il Ministero dei trasporti ai fini dell'approntamento del Piano generale dei trasporti, ed è abrogato l'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 245.

Art. 4.

1. Il Segretariato del CIPET:

a) compie, in raccordo con gli uffici dei Ministeri interessati ai singoli argomenti, il cui eventuale parere è tenuto a trasmettere al CIPET, l'istruttoria tecnica ed assiste il CIPET nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite;

b) raccoglie, analizza, elabora e conserva i dati e le informazioni tecnico-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(cfr. articolo 3, comma 2, terzo periodo).

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento. Le relative somme sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti. Il CIPET approva annualmente lo schema di piano di riparto delle somme stesse, su proposta del Segretariato.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano le funzioni della segreteria tecnica istituita presso il Ministero dei trasporti ai fini dell'approntamento del Piano generale dei trasporti. L'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 245, è abrogato.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

amministrative concernenti il Piano generale dei trasporti;

c) in collaborazione con gli organi della programmazione economica generale, valuta i progetti previsti dal Piano generale dei trasporti, secondo i criteri dell'analisi costi-benefici e della fattibilità degli interventi.

2. Il Segretariato del CIPET, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale, qualora sia necessario, di società a prevalente partecipazione pubblica quale l'Istituto superiore dei trasporti-ISTRA s.p.a., nonché di istituti universitari e di enti pubblici di ricerca specializzati nei diversi settori del trasporto.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi per ciascun anno a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento. Le relative somme sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti.

2. Il CIPET approva annualmente lo schema di piano di riparto delle somme stesse, su proposta del Segretariato.

3. *Identico.*